

Legge regionale 20 marzo 2000 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

**Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.**

**Art. 36**

*(Procedura valutativa)(3)(5)*

1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono ammissibili, nei casi e nei termini previsti dalle leggi regionali di settore, anche le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria o del procedimento a sportello di cui ai commi 2 e 4.

(4)(6)

2. Nel procedimento a graduatoria la valutazione delle domande è effettuata mediante valutazione comparata sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.

(7)

3.

( ABROGATO )

(8)

4. Nel procedimento a sportello è previsto lo svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

(1)(2)(9)

**5.** La domanda di accesso agli interventi contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del soggetto proponente, che dell'iniziativa per la quale è richiesto l'intervento.

(10)

**6.** L'attività istruttoria è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma, la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dalle singole normative, l'ammissibilità delle spese.

Note:

**1** Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

**2** Derogata la disciplina del comma 4 da art. 6, comma 74, L. R. 1/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 6, comma 72, L. R. 15/2005

**3** Derogata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 74, L. R. 1/2005 nel testo modificato da art. 6, comma 72, L. R. 15/2005

**4** Derogata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 49, L. R. 22/2007

**5** Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

**6** Comma 1 sostituito da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022

**7** Parole soppresse al comma 2 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022

**8** Comma 3 abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022

**9** Parole soppresse al comma 4 da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022

**10** Parole soppresse al comma 5 da art. 8, comma 1, lettera e), L. R. 10/2022